



Sentenza del 16/07/2001 n. 57

Intitolazione:

Dichiarazione dei redditi - Presentazione - Ad Ufficio
incompetente - Conseguenza.

Massima:

La dichiarazione fiscale presentata all'Ufficio incompetente non puo' comportare conseguenze sfavorevoli per il contribuente, nei confronti del quale non e' applicabile alcuna sanzione.

Massima redatta dal Servizio di Documentazione Tributaria.

Testo:

Svolgimento del processo

Con tempestivi ricorsi n. 133/01 e 134/01, pervenuti in data 23/1/2001, i coniugi =====, rispettivamente, impugnavano la cartella esattoriale n. 033-2000-00308459-55, riferita all'I.R.P.E.F. ed interessi relativi all'anno 1993, per un totale di L. 11.353.000 (+ L. 3.000 per spese).

Esponevano i ricorrenti:

che l'iscrizione a ruolo traeva origine dal mancato riconoscimento dei crediti di imposta relativi agli anni precedenti;

che tale credito di imposta, riportato nella dichiarazione dei redditi dell'anno 1992, non era stato riconosciuto perche' la dichiarazione era stata considerata omessa in quanto presentata ad ufficio incompetente;

che, infatti, la dichiarazione dei redditi era stata spedita dai ricorrenti con raccomandata 15/7/1993 all'Ufficio Imposte Dirette di Como, anziche' a quello di Cantu' e rispedita dal primo al secondo oltre un mese dal termine prescritto;

che nella fattispecie concreta, essendovi un credito di imposta, non ne era derivato alcun danno all'erario;

che l'Ufficio avrebbe potuto applicare la pena pecuniaria ex art. 46 D.P.R. n. 600/1973, ma non disconoscere il credito I.R.P.E.F.

Concludevano per gli annullamenti delle impugunate iscrizioni a ruolo ed il rimborso delle eventuali somme versate.

Si costituiva in entrambi i ricorsi l'Ufficio delle Entrate - Ufficio di Cantu', il quale concludeva per il rigetto dei ricorsi.

All'udienza del 4/6/2001, la Commissione Tributaria riuniva preliminarmente i ricorsi in esame e, sentito il relatore, riservava la decisione.

Motivi della decisione

Ritiene questa Commissione Tributaria che i ricorsi riuniti debbano essere accolti e gli atti impugnati debbono essere annullati.

Infatti e' incontroverso tra le parti e comprovato da documenti:

che i ricorrenti avessero correttamente riportato, nella dichiarazione dei redditi dell'anno 1992, un credito di imposta per L. 9.053.000;

che tale dichiarazione dei redditi fu spedita il 15/7/1993 all'Ufficio delle Imposte Dirette di Como anziche' all'Ufficio Imposte Dirette di Cantu', effettivamente competente a riceverla;

che l'Ufficio di Como trasmise la dichiarazione all'Ufficio di Cantu' solamente in data 30/8/1993, ben oltre un mese di ritardo;

che, nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1993, i ricorrenti avevano riportato tale credito di imposta;

che l'Ufficio, invece, sul presupposto della tardivita' della presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente, non ha riconosciuto il credito di imposta e, computando anche gli interessi maturati, ha emesso le cartelle di pagamento impugunate, per l'importo complessivo di L. 11.356.000.

Per l'Ufficio, infatti, in relazione all'anno 1992, non sussisteva alcun credito di imposta in favore dei ricorrenti, per le seguenti ragioni: ai sensi dell'art. 12, comma 4 (all'epoca in vigore) del D.P.R. n. 600/1973, la

presentazione della dichiarazione dei redditi ad ufficio incompetente si considera avvenuta nel giorno in cui la stessa dichiarazione sia pervenuta all'ufficio delle imposte competente; ai sensi dell'art. 9, comma 7, dello stesso D.P.R., la dichiarazione presentata con ritardo superiore al mese, come nella fattispecie concreta, si considera omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute; essendo stata considerata omessa la dichiarazione per l'anno 1992, difettava un presupposto per la formazione del credito d'imposta in esame.

Ritiene tuttavia questa Commissione Tributaria che, comunque, i contribuenti avevano rispettato i termini prescritti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1992; l'Ufficio delle Imposte Dirette di Como, se avesse rilevato immediatamente l'errore in cui erano incorsi i contribuenti, avrebbe potuto tempestivamente disporre la trasmissione delle stesse dichiarazioni all'Ufficio competente.

In definitiva, l'intempestività lamentata dal resistente è conseguenza di un errore scusabile sulla competenza territoriale dell'organo deputato a ricevere l'atto. Da tale errore non può scaturire la sanzione di equiparare tale condotta all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi: cioè vale tanto più, nella fattispecie concreta, in cui i contribuenti vantavano pacificamente un credito di imposta e non un debito di imposta e, pertanto alcun danno effettivo è derivato all'Erario dal ritardo nella presentazione all'Ufficio competente per territorio.

Inoltre trattasi di organi riconducibili non a diversi enti pubblici, ma alla stessa Amministrazione finanziaria, organi che spesso comunicano tra loro, addirittura "in rete".

Giova rilevare, inoltre, che la recente normativa sullo Statuto dei diritti del contribuente (introdotta con la Legge 27/7/2000, n. 212) favorisce altresì un'interpretazione evolutiva della normativa in esame, nella direzione seguita da questa Commissione Tributaria.

Infatti, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto: "L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito"; ai sensi dell'art. 10 dello Statuto: "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"; al contribuente non sono irrogate sanzioni, "qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa".

Alla luce di tutte le argomentazioni espresse, quindi, gli atti impugnati devono essere annullati.

Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Como, Sez. 5ª così provvede: in accoglimento dei ricorsi riuniti, annulla gli atti impugnati; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.